REGOLAMENTO (CEE) N. 3159/80 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1980

recante sospensione temporanea del rilascio dei titoli d'importazione per le conserve di funghi provenienti dal Kenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2021/80 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 547/80 della Commissione, del 4 marzo 1980 [3], ha reso più elastiche le misure di salvaguardia all'importazione di conserve di funghi di coltivazione ammettendo l'importazione nella Comunità di quantitativi limitati di tali prodotti fino al 15 maggio 1980 ; che dal 16 maggio 1980 l'importazione di prodotti provenienti tra l'altro dal Kenia è assoggettata solamente al regime dei titoli d'importazione ;

considerando che da alcuni giorni sono state presentate domande di titoli d'importazione per quantitativi elevati di conserve di funghi di coltivazione provenienti dal Kenia ; che tali quantitativi superano di molto il volume delle importazioni accettabile da una provenienza occasionale ;

considerando che, in tale situazione, il mercato della Comunità rischia di subire, a causa delle importazioni di prodotti provenienti dal Kenia, perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ; che è pertanto necessario prevedere la sospensione del rilascio dei titoli e il rigetto delle domande di titoli in sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli d'importazione per le conserve di funghi di coltivazione della sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune, provenienti dal Kenia, è sospeso durante il periodo dall'8 dicembre 1980 al 31 gennaio 1981.

2. Le domande di titoli in sospeso, per questi stessi prodotti, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 73 del 21. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 31. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 60 del 5. 3. 1980, pag. 16.